




Comune di Magliano Vetere (SA)

Provincia di Salerno

Regolamento per la disciplina dell'esercizio degli Usi Civici

*Approvato dal Consiglio Comunale in data 24/10/2013 Con Deliberazione n. 37
Modificato dal Consiglio Comunale in data 24/11/2015 con Deliberazione n. 30*



Sommario

TITOLO I – INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI E BENI DI USO CIVICO	1
Art. 1 Normativa di Riferimento	1
Art. 2 –Competenza Territoriale	1
Art. 3 – Titolarità del diritto di Uso Civico	1
Art. 4 – Tipologia degli Usi Civici esercitabili	2
Art. 5 – Nuove forme di gestione degli Usi Civici	2
TITOLO II – USO CIVICO DEL CASTAGNATICO	3
Art. 6 – Castagne in Uso Civico	3
Art. 7 – Modalità di assegnazione delle piante di castagno	4
Art. 8–Norma di rinvio specifico per le piante di castagno.....	4
TITOLO III – USO CIVICO DEL LEGNATICO	5
Art. 9 – Raccolta della legna.....	5
Art. 10 – Definizione di nucleo familiare legna.....	5
Art. 11 – Deroga nella raccolta della legna	6
Art. 12 – Legna da lavoro	6
TITOLO IV – USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE	6
Art. 13 – Normativa di riferimento	6
Art. 14 – Esercizio del pascolo.....	6
Art. 15 – Divieto di pascolo	6
Art. 16– Licenza di pascolo e tipo di fida.....	7
Art. 17 – Tipologia capi di bestiame.....	7
Art. 18 – Fida altrui.....	7

Art 19 – Custodia del bestiame.....	8
Art 20– Prescrizioni per la fida.....	8
Art 21 – Periodi di pascolamento.....	8
Art 22 – Carico e durata del pascolo.....	9
Art 23 – Tassa fida pascolo.....	9
Art 24 –Eventuale graduatoria fida.....	9
Art 25 – Controlli.....	10
TITOLO V – PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO	10
Art.26 – Finalità.....	10
Art.27 –Normativa di riferimento	10
Art.28 – Divieti	11
Art.29 – Descrizione dei prodotti del sottobosco	11
Art.30– Disciplina della raccolta-autorizzazioni	11
Art.31 – Modalità di raccolta	13
TITOLO VI – SANZIONI.....	14
Art.32 – Vigilanza	14
Art.33 – Tipologia di sanzioni.....	14
Art.34 – Proventi delle sanzioni	15
TITOLO VII – ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO.....	15
Art. 35– Aree che hanno mutato l’originaria destinazione.....	15
Art. 36 – Aree che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge	15
Art. 37 – Aree montane	15
Art. 38 – Richiesta di alienazione	15
Art. 39 – Utilizzo delle somme ricavate	16
Art. 40 – Termini per la stipula del contratto	16

Art41 – Individuazione del notaio	16
Art42– Agevolazioni fiscali	17
TITOLO VIII – TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A CULTURA AGRARIA	17
Art43 – Coltivazione delle terre	17
Art44 – Divieto di coltivazione	18
Art45 – Superfici coltivabili	18
Art.46 – Canone annuale.....	18
TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	18
Art.47 – Modifiche	18
Art.48 – Rinvio.....	18
Art.49 – Entrata in vigore	19

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEL COMUNE DI MAGLIANO VETERE (SA)

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI E BENI DI USO CIVICO

ART. 1 - Normativa di riferimento.

1. Il presente Regolamento disciplina il diritto di uso civico, esercitato nel territorio del Comune di Magliano Vetere, in Provincia di Salerno.
2. La disciplina in esso contenuta è conforme alla normativa dettata dalla Regione Campania, con le LL.RR. nn. 11/1981 e 11/1996 e ss.mm.ii.; nonché a quella adottata dal legislatore nazionale, nell'ambito delle competenze previste dalla Costituzione (ora art. 117 Cost.), con la L. n. 1766/1927 e il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R. D. del 26 febbraio 1928, n. 332; nonché al T.U. sui Beni Culturali, D.P.R. n. 42/ 2004, per la tutela delle zone di rilevante interesse paesaggistico-storico-culturale, presenti nel territorio comunale.

ART. 2 - Competenza territoriale.

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni e le piante di castagno in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del 24.03.1936, 14.05.1937 e 21.09.1937. Essi sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi e le piante di castagno che ne sono gravati, così come individuati nei Decreti Commissariali di assegnazione a categoria del 24.3.1936, del 14.5.1937 e del 21.9.1937, distinti in Categoria "A" - *Terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente*.
2. La superficie complessiva assegnata alla Categoria "A" dai richiamati Decreti Commissariali è pari ad **Ettari millecentoottantatre, ottantaquattro are e trentatre centiare (Ha 1183.84.33)**, coincidente con quella nella piena disponibilità del Comune.

ART. 3 - Titorietà del diritto di uso civico.

1. All'esercizio degli usi civici, nelle sue differenti configurazioni sul territorio del Comune di Magliano Vetere, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini ivi residenti e i loro eredi.
2. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini naturali residenti del Comune di Magliano Vetere, purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del



pagamento dei canoni pregressi ed attuali entro due anni dall'approvazione del presente Regolamento da parte della Regione Campania, esclusivamente coloro che risultano assegnatari od occupatori di piante di castagno gravate da uso civico precedentemente allentrata in vigore del presente Regolamento, e per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore dello stesso.

3. L'Amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o Castagneti gravati da uso civico, possono essere aumentati, tramite dispositivo consiliare dal 25 % (venticinque) come già previsto dallo stesso Regolamento, fino ad un massimo del 75 % (settantacinque) della tariffa base.

ART.4 - Tipologia degli usi civici esercitabili.

1. Gli usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Magliano Vetere, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria su indicati, sono esclusivamente quelli di cui alla categoria A) della L. n. 1766 del 1927, ovvero: il castagnatico, il legnatico, sul bosco, ed il pascolo permanente. E' ammessa, inoltre, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.
2. Qualora le rendite delle terre non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'Amministrazione comunale, previa delibera dell'organo competente, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni in uso civico, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L.R. n. 11/81 e dell' art. 46 del R. D. n. 332/28, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari, nonché al sostegno delle attività agro-industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

ART. 5 - Nuove forme di gestione degli usi civici.

1. Gli usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti naturali residenti, provvisti di idonei requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi, nel numero determinato di volta in volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei), costituiti in cooperative, legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme stabilite dalle leggi regionali n. 11 del 7 maggio 1996 e n. 11 del 17 marzo 1981, previa

- autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.
2. L'Amministrazione diventa socio dell'impresa cooperativa, con una quota non inferiore al 51%, conferendo come sua quota capitale le terre di uso civico ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
 3. Il consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti di vari Enti territoriali e pubblici e coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda ai produttori locali, con prevalenza dei naturali residenti e/o loro eredi, con quota non inferiore al 49%.
 4. Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dall'Amministrazione Comunale.
 5. L'Amministrazione Comunale intende favorire l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia (Direttiva 2001/77/CE e D.Lgs. 29/12/2003 n. 387). Rientrano tra queste forme di utilizzazione quelle orientate allo sviluppo ecosostenibile dei boschi demaniali, con la gestione dei *crediti di carbonio* ottenibili dal bosco medesimo, il tutto in linea e nel rispetto degli obiettivi strategici della politica forestale nazionale (D.lgs. 18/5/2001 n. 227; DM MATT 16/6/2005) e regionale (L.R. 11/1996 ss.mm.ii.; DGR 139 del 27/7/2007).

TITOLO II

USO CIVICO DEL CASTAGNATICO

ART. 6 – Castagne in uso civico.

1. Sul territorio del Comune di Magliano Vetere sono presenti piante di castagno da frutto che, alla luce del Decreto regionale n. 04 del 30.01.2005, possono essere suddivise in due categorie, e che possono essere equiparate, ex art. 23 del R.D. n. 332 del 1928, in : piante da frutto in uso civico e piante da castagno in affitto **(tale distinzione, castagne in fitto e castagne in uso civico, è stata soppressa con la sentenza del Consiglio di Stato numero 4634/REG/PROV/COLL, depositata in data 03/08/2011).**
2. Per le castagne in affitto, individuate ed inquadrare ex art. 23 del R.D. n. 332 del 1928, già richiamate nell'ordinanza commissariale del 23.01.1936, di cui al decreto di assegnazione a categoria del 24.03.1936, fatte salve le precedenti assegnazioni, purché in regola con il pagamento del relativo canone e nel rispetto degli art. 3 e 31 del presente regolamento, si

applicano sempre le procedure di assegnazione tipiche per l'uso civico di cui al successivo articolo e con relativo canone determinato ex legge. **(tale distinzione, castagne in fitto e castagne in uso civico, è stata soppressa con la sentenza del Consiglio di Stato numero 4634/REG/PROV/COLL, depositata in data 03/08/2011).**

ART. 7 – Modalità di assegnazione delle piante di castagno

1. Ogni cittadino può fare richiesta di assegnazione di piante di castagno per i propri usi familiari e/o agricoli, con l'obbligo di pagamento di un canone e di apporto di migliorie. Gli interventi di manutenzione straordinaria, quali la potatura, devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, previa richiesta dell'assegnatario. Le piante sono ripartite secondo il concetto di uguale valore di cui alla categoria A) e nel rispetto delle procedure di cui alla L. n. 1766 del 1927 e del R. D. n. 332 del 1928.
2. La ripartizione delle quote avviene secondo la procedura fissata dagli artt. 42 e segg. e 47 e segg. del R. D. n. 332/1928.
3. Nel caso in cui l'estensione delle piante da ripartire non risulta sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si provvede all'assegnazione mediante sorteggio in seduta pubblica.
4. Entro trenta giorni dall'assegnazione, con l'assistenza del funzionario addetto, si provvede all'immissione in possesso dei quotisti in regola con il primo pagamento anticipato del canone fissato dall'Amministrazione comunale, anche a titolo di rimborso delle spese di ripartizione. Di ogni operazione è redatto verbale. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi.
5. Gli assegnatari originari che hanno presentato rinuncia scritta, possono chiedere, entro cinque anni, di essere reintegrati nel possesso, a condizione che siano i diretti assegnatari, abbiano la residenza nel Comune di Magliano Vetere e che paghino i canoni arretrati dovuti.
6. **I concessionari in regola con i canoni castanicoli, possono cedere i propri diritti ai parenti entro il quarto grado ed ai coniugi, previa autorizzazione del Comune e contestuale accettazione da parte dei subentranti,**

ART. 8 – Norma di rinvio specifica per le piante di castagno.

1. Per il taglio delle piante di castagno e la coltivazione dei castagneti da frutto si applicano altresì gli artt. 43 e 44 – Alleg. C della L.R. n. 11 del 1996.

TITOLO III**USO CIVICO DEL LEGNATICO****ART. 9 - Raccolta della legna.**

1. L'uso civico del legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della L. 16 giugno 1927, n. 1766.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra, ritraibile dalle ramaglie, dal fascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni dei rispettivi nuclei familiari e nei terreni privi di assegnazione.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra, ma verde, nonché dei tronchi degli alberi siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'Ente.
5. È vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati, anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dall'Amministrazione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del Comando di Polizia Municipale del Comune di Magliano Vetere o dal personale addetto dell'Amministrazione comunale.
7. È vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori del Comune di Magliano Vetere della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

ART. 10 - Definizione di nucleo familiare.

1. Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende quello risultante dalla scheda di famiglia depositata presso l'Anagrafe comunale. Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona. Per capofamiglia si intende il soggetto intestatario, in quanto tale, della scheda di famiglia.

ART. 11 -Deroga nella raccolta della legna.

1. I cittadini e il Comune non possono beneficiare del ricavato dalla vendita della legna, come è stabilito dall'art. 46 del R.D. n. 332 del 26/02/1928 dall'art. 8 della L.R. 11/81¹.

ART. 12 -Legna da lavoro.

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente, la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali, nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori, purché abbiano provveduto agli obblighi e adempimenti di cui al successivo art. 15.

TITOLO IV**USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE****ART. 13-Normativa di riferimento.**

1. L'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nel R.D. 30.12.1923, n 3267; nel relativo Regolamento approvato con R.D. 16.05.1926 n. 1126 e nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. II e ss.mm.ii.

ART. 14-Esercizio del pascolo

1. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnato alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e nel rispetto degli artt. 45 e 46 della L.R. n. 11 del 1996.
2. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di Salerno e nel Piano di assestamento forestale.

ART. 15-Divieta di pascolo.

1. Il pascolo è vietato:

¹ Art. così modificato con Delibera del C.C. n. 30 del 24.11.2015 in ottemperanza alle disposizioni della Regione Campania trasmesse con Decreto Dirigenziale n. 199 del 22.09.2015.

- sulle aree destinate a colture agrarie, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
- sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione previa autorizzazione regionale;
- su tutte le aree percorse in precedenza da incendi o per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale;
- limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il divieto vige per dieci anni (art.10, comma I, della L. 21.11.2000, n. 353);
- sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;
- su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sempre che sia intervenuta l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 12, L. n.1766/1927; art. 41, R.D. n. 332/1928; artt.2, 5 e 10, L. n. 11 /1981.

ART. 16 - Licenza di pascolo e tipo di fida.

1. È ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida. La fida è pagata dagli aventi diritto, cui è riconosciuta la licenza di pascolo, prima dell'immissione, entro il 31 marzo, e con diritto di revoca entro il 30 aprile.
2. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell'art.46 del R.D. n.332/1928, deve essere considerata a solo titolo di anticipo. Alla fine dell'annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'Amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti. Per la determinazione del saldo si applicheranno le seguenti equivalenze:
 - a) 1 capo bovino adulto = 1,67 capi bovini di 1 anno = 1,25 capi bovini di 2 anni = 6,67 capi ovini adulti
 - b) 1 capo ovino adulto = 2 capi ovini di 1 anno;
 - c) 1 capo caprino adulto = 2 capi caprini di 1 anno;
 - d) 1 capo di equino adulto = 1,67 capi equini di 1 anno.

ART. 17 - Tipologia capi di bestiame.

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
 - a) i bovini in genere; b) gli equini in genere; c) ovini e caprini in genere. Questi ultimi, esclusivamente sulle aree dove si prevede che l'esercizio del pascolo ovi-caprino non comporti danni al patrimonio boschivo dell'ente, ed, in ogni caso, ad una distanza non inferiore a 500 metri da insediamenti abitativi e da corsi d'acqua. Il pascolo delle capre nei boschi è vietato.

ART. 18 - Fida altrui.

1. È proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, fatta salva l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno di uso civico, il divieto di fida propria per anni due e le eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 19 - Custodia del bestiame.

1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di suri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, srame, letame e legna non secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni, nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino od equino, ogni 60 capi di bestiame caprino od ogni 100 capi di bestiame ovino.

ART. 20 - Prescrizioni per la fida.

1. I cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
 - a) dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'Amministrazione comunale, le specie ed il numero di animali;
 - b) esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, con data non antecedente a tre mesi dalla richiesta, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - c) aver marchiato il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori;
 - d) aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale per l'anno in corso ed essere in regola per gli anni precedenti;
 - e) dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

ART. 21 - Periodi di pascolamento.

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso sui territori di uso civico è autorizzato, al di sopra degli 800 metri, dal 16 maggio al 30 settembre (monticazione), mentre, per tutte le superfici di pascolo ubicate al di sotto degli 800 metri, il pascolo può esercitarsi dal 1 ottobre al 15 maggio (demonticazione).
2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall'Amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e la configurazione dei terreni.

ART. 22 - Carico e durata del pascolo.

1. L'Amministrazione comunale, previa delibera, determina ogni anno il carico del bestiame, specie e numero degli animali da immettere, e la durata del pascolo, compatibile con le aree assegnate, fatte salve quelle destinate per il turno triennale di riposo o lavori di miglioramento, dividendo le stesse in due categorie: quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame grosso e quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame piccolo.
2. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dai terreni di uso civico interessati tutti gli animali. I terreni di uso civico interessati, salvo diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

ART. 23 - Tassa fida pascolo.

1. La fida è fissata dall'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo, nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'Amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabiliti dal secondo comma del precedente art.16.

ART. 24 - Eventuale graduatoria fida.

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
 - a) la buona condotta morale e civile;
 - b) l'essere capo famiglia;
 - c) l'essere imprenditore agricolo professionale di azienda ad indirizzo zootecnico;
 - d) l'essere cittadini naturali residenti.
2. I non residenti che presenteranno, eventualmente, richiesta di fida pascolo saranno ammessi, in via eccezionale, con riserva, ed accodati in graduatoria con opposito atto dell'Amministrazione comunale. Essi, comunque, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo, temporaneamente, e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini naturali residenti

è loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune, potrà essere determinata dall'Amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini naturali residenti e loro eredi.

ART. 25 – Controlli.

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dal Corpo Forestale dello Stato e dal Comando di Polizia Municipale.
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio.

TITOLO V

PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

ART. 26 – Finalità.

1. Il Comune disciplina la raccolta e la commercializzazione dei prodotti del sottobosco reperibili sul proprio territorio in uso civico, lo stesso nel rispetto della normativa di cui all'articolo precedente e sue successive modifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e di tutelare l'interesse della popolazione locale. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione regionale della Campania in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, purché compatibili con le norme dettate dalla Legge Regionale n 33/93 e dalle norme del presente regolamento, ai fini di tutela della conservazione della natura.

ART. 27 – Normativa di riferimento.

1. La raccolta di prodotti del sottobosco, intesi come flora spontanea, prodotti secondari del bosco e piante officinali ed aromatiche, è soggetta all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - L. n. 99 del 6 gennaio 1931, "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali";
 - L. Quadro sulle Aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991;
 - L.R. n. 33 del 1993 "Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania";
 - L.R. n. 40 del 25 novembre 1994, "Tutela della flora endemica e rara";
 - L.R. n.13 del 20 giugno 2006 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi....", e relativo Regolamento di attuazione n. 3 del 24 luglio 2007;
 - L.R. n. 8 del 24 luglio 2007 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati".



ART. 28 - Divieti

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. È vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.
2. Su motivata richiesta e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca o a professionisti incaricati di studi sulla vegetazione.
3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco (inclusi gli asparagi ai sensi del comma 2 dell'art. 8 All. C della L.R. 11/96 e ss.mm.ii.²).
4. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco (art. 8, comma 2, dell'Allegato C della L.R. 07.05.1996 n. 11 ss.mm.ii.)

ART. 29 – Descrizione dei prodotti del sottobosco

1. Ai fini del presente Regolamento, sono considerati prodotti del sottobosco:
 - a) funghi ipogei (tartufi),
 - b) funghi epigei,
 - c) muschi,
 - d) fragole,
 - e) lamponi,
 - f) more di rovo
 - g) bacche di Ginepro,
 - h) origano,
 - i) timo,
 - j) mirto,
 - k) asparagi selvatici,
 - l) vischio,
 - m) semi di piantine forestali.

ART. 30 -Disciplina della raccolta- autorizzazioni.

1. Nel territorio del Comune di Magliano Vetere l'estrazione e /o raccolta dei prodotti di cui al precedente articolo, può essere effettuata liberamente, tutti i giorni della settimana, solamente dai cittadini residenti. Per i cittadini non residenti la raccolta è ammessa dal lunedì al venerdì.
2. Ogni altra persona non residente che intende procedere alla raccolta dei frutti del sottobosco, deve chiedere all'Amministrazione comunale il rilascio della scheda di autorizzazione in cui sono indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, le località di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta.
Tale scheda di autorizzazione si aggiunge al tesserino per la raccolta dei funghi ed a quello per la raccolta dei tartufi, già previsti come obbligatori dalla

² Comma, così modificato con Delibera del C.C. n. 30 del 24.11.2015 in ottemperanza alle disposizioni della Regione Campania trasmesse con Decreto Dirigenziale n. 199 del 22.09.2015.

normativa regionale. La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di denaro, a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi o finanziare azioni di salvaguardia della conservazione della natura. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario del fondo, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai suoi familiari, come individuati ai sensi della legislazione disciplinante il servizio di anagrafe comunale.

3. I cittadini residenti, nativi ed affini che risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune di Magliano Vetere, potranno raccogliere, quotidianamente, i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge regionale n. 8 del 24 luglio 2007 e comunque in misura non superiore ai seguenti valori:

a) funghi ipogei (tartufi)	2,000 Kg (art. 6-L.R. 20/06/2006, n.13)
b) funghi epigei	3,000 Kg (art. 6-L.R. 24/17/2007, n. 8)
c) muschi	2,000 Kg.
d) fragole	1,000 Kg (art. 5-L.R. 25.11.1994, n. 40)
e) lamponi	0,500 Kg
f) more di rovo	0,500 Kg
g) bacche di Ginepro	0,500 Kg
h) origano	n. 200 aste floreali
i) timo	0,200 Kg
j) mirto	1,500 Kg
k) asparagi selvatici	1,000 Kg (art. 5-L.R. 25.11.1994, n. 40)
l) vischio	n. 1 ramo fruttifero
m) semi di piante forestali	10,000 Kg*

*nei limiti di cui all'art. 18 Alleg. C della L.R. n. 11/96.

4. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne e di querce raccolti dai residenti vista la sussistenza di diritti di castagnatico ed il loro impiego nell'alimentazione del bestiame.
5. Il Sindaco con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno⁴, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.
6. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato.

⁴ Comma così modificato con Delibera del C.C. n. 30 del 24.11.2015 in ottemperanza alle disposizioni della Regione Campania trasmesse con Decreto Dirigenziale n. 199 del 22.09.2015.

7. Ai cittadini non residenti, in possesso della scheda di autorizzazione, è consentita la raccolta delle medesime quantità sopra elencate, ma solo nei giorni di cui al comma 1.

ART. 31 - Modalità di raccolta.

1. Allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche con modalità tali da garantirne la conservazione e la propagazione. È vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare, in sede di raccolta, singoli esemplari o parti di essi. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, piantagioni, semine) durante gli interventi e per tre anni dalla fine dei lavori.
2. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo e gli apparati radicali delle piante, al fine di garantire la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali e i funghi..
3. Durante la raccolta dei funghi, è assolutamente vietato:
 - a. strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo (essi devono essere separati dal micelio mediante taglio della base del gambo praticato con utensile affilato);
 - b. utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
 - c. raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
 - d. porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
 - e. raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione, in quanto utili alla propagazione della specie fungina;
 - f. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o il cotico erboso del terreno.
4. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti e nelle modalità previste dal presente Regolamento, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto o un'ora prima della levata del sole.
5. Durante la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), è fatto divieto assoluto di:
 - a. lo scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti;
 - b. la sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiori a 10 centimetri per il *Tuber melanosporum*, a 5 centimetri per il *Tuber Aestivum* ed a 17 centimetri per le altre specie;
 - c. la lavorazione andante delle tartufaie;
 - d. l'apertura delle buche in soprannumero o la mancata riapertura delle stesse;
 - e. la ricerca dei tartufi sprovvisti della prevista autorizzazione.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, relativamente alla raccolta dei fughì ipogei, si applica la disciplina di cui alla legge n.752 del 16/12/1985.

TITOLO VI

SANZIONI

ART.32 – Vigilanza.

1. Il controllo sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale del Comando di Polizia municipale del Comune di Magliano Vetere, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione del C.F.S., agli agenti di Polizia ed ai Carabinieri, nonché al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano, per fini istituzionali, la protezione della natura e dell'ambiente.
2. Gli agenti che accertino una violazione al presente Regolamento, procederanno immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante Verbale che è trasmesso in copia al Responsabile di servizio il quale, tramite gli uffici competenti, ingiunge il pagamento al trasgressore mediante versamento sul conto corrente intestato all'Amministrazione comunale - Servizio tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata, l'Amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente Regolamento sono quelle previste dalla L. 24.11.1981, n. 689 e dalla L.R. 10.01.1983, n. 11.

ART. 33 - Tipologia sanzioni.

1. La violazione delle norme previste dal presente Regolamento, se non comporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) la violazione delle norme di cui all'art. 8, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 600,00;
 - b) la violazione delle norme di cui all'art. 17 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida stabilita. Sono fatte salve le sanzioni penali.
2. Per le sanzioni non previste dal presente Regolamento, salvo per i reati per i quali si procede con denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

ART. 34 - Proventi delle sanzioni.

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento sono devoluti alla cassa dell'Amministrazione comunale - Servizio tesoreria, ed impiegati nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L.R. 10 gennaio 1983 n. 11.

TITOLO VII**ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO****ART. 35 - Aree che hanno mutato l'originaria destinazione.**

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvopastorale (ad esempio, per effetto di strumenti urbanistici muniti del visto di conformità rilasciato dalle competenti Amministrazioni o suoli edificatori previsti come tali nel vigente PUC ed utilizzati per insediamenti residenziali e/o produttivi), possono essere oggetto di richiesta di alienazione a favore di privati, da inoltrarsi da parte del Comune alla Regione Campania, ove ne sia stato dichiarato l'interesse pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 17.03.1981, n. 11, tenuto conto del valore di mercato. Tali istanze restano disciplinate dall'art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766; art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 1, della L.R. 17.03.1981, n. 11.
2. Il valore del bene, come determinato ai sensi delle norme citate nel precedente comma, costituirà oggetto di parere di congruità che verrà richiesto al competente Ufficio dell'Agenzia del Territorio.

ART. 36 - Aree che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

1. Le terre gravate da uso civico che non si prestano ad alcuna forma di utilizzazione, possono essere alienate ai sensi dell'art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332. Il Comune dovrà farne richiesta alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 10, comma 1, della L.R. 17.03.1981, n. 11, con motivata deliberazione, che indichi l'interesse pubblico prevalente per la collettività, allegandovi dettagliata perizia demaniale atta soprattutto a stimare il capitale di alienazione, da determinarsi ai sensi del precedente articolo.

ART. 37 - Aree Montane.

1. Le aree montane della montagna piana del Comune di Magliano Vetere, gravate da uso civico, non possono in alcun caso essere alienate.

ART. 38 - Richiesta di alienazione.

1. L'alienazione delle terre gravate da uso civico avverrà a richiesta degli occupatori dei terreni inseriti nell'elenco e/o facenti parte dell'allegato "A" del presente Regolamento, esclusivamente per

l'intera quota, con istanza in carta libera da presentare al Comune di Magliano Vetere, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:

- consultazione per particella rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Magliano Vetere dalla quale si rilevano tutti i dati catastali della/e particella/e interessata/e;
- copia della mappa catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Magliano Vetere della/e particella/e interessata/e;
- tipo di Frazionamento, là dove necessario, redatto da tecnico abilitato, a cura e spese del possessore della particella per la quale si chiede l'alienazione.

2. I richiedenti si assumono tutti gli obblighi relativi a: versamento del capitale di alienazione, degli oneri e/o diritti di stipula dell'atto definitivo, delle competenze spettanti al Perito Demaniale, delle imposte di registro, trascrizione e volturazione.

ART.39 - Utilizzo delle somme ricavate.

1. Le somme ricavate dall'utilizzo dei beni di uso civico, incamerate in apposito sottoconto fruttifero acceso presso la Tesoreria Unica Comunale devono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 24 della L. 16.06.1927, n.1766, per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico, privilegiando la valorizzazione del patrimonio forestale (sistemazioni idraulico-forestali, miglioramento dei boschi esistenti, viabilità rurale, ecc.) o comunque ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

ART.40 - Termini per la stipula del contratto.

1. In via ordinaria il rogito deve avvenire entro due mesi (60 giorni consecutivi naturali) dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita, previa autorizzazione della Regione Campania ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R. 17.03.1981, n. 11.
2. Qualora l'acquirente dichiari nel preliminare di compravendita di voler procedere alla conclusione del contratto in tempi più lunghi, il termine massimo è stabilito in nove mesi (270 giorni consecutivi naturali) dalla sottoscrizione del preliminare stesso.
3. In tal caso, il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal sessantunesimo giorno. L'immissione in possesso avviene successivamente alla sottoscrizione del rogito.

ART. 41 - Individuazione del notaio.

1. Il notaio rogante è scelto dalla parte acquirente che dovrà comunicarne all'Ente competente, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data concordata per la stipula, il nominativo, l'indirizzo dello studio, il numero telefonico e di fax del professionista prescelto.
2. Qualora l'acquirente decida di non avvalersi della facoltà di cui sopra, l'Amministrazione Comunale si avvarrà del proprio Segretario Generale, autorizzato a ricevere i contratti del Comune in forma pubblico-amministrativa.

3. In ogni caso, tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, trascrizione e voltura, restano a totale ed esclusivo carico della parte acquirente.

ART. 42 - Agevolazioni fiscali.

1. Gli atti concernenti le procedure in materia di usi civici, sono esenti da tasse di bollo, di registro e dalle altre imposte a norma dell'art. 2 della L. 01.12.1981, n. 692.

2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex L. 15.05.1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e vulture catastali.

TITOLO VIII

TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA

ART. 43 - Coltivazione delle terre.

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la loro originaria destinazione, per effetto dell'operosità dei cittadini, possono essere oggetto di richiesta di mutamento di destinazione da inoltrarsi da parte del Comune alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 17.03.1981, n. 11. Tali istanze restano disciplinate dagli art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766; art. 41 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 3, della L.R. 17.03.1981, n. 11.

2. Ogni cittadino potrà fare richiesta di concessione di un terreno per il quale l'originaria destinazione risulti mutata per effetto di apportati miglioramenti agrari. Tale concessione sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata novennale fatto salvo l'eventuale rinnovo. Essa sarà subordinata al fatto che il Comune concedente ne abbia ravvisato l'interesse pubblico e l'Amministrazione Regionale abbia emesso l'autorizzazione di competenza. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo atto rogato dal Segretario Comunale o da altro pubblico Ufficiale, sarà finalizzato esclusivamente alla soddisfazione del fabbisogno familiare del locatario e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuo determinato dai competenti Uffici comunali, che verrà aggiornato periodicamente secondo la modalità prevista dal secondo comma dell'art. 49.

3. I requisiti richiesti per ottenere la concessione sono individuati dal fatto che sui terreni occupati siano state effettivamente realizzate delle migliorie agrarie.

4. Nel caso di morte del concessionario, il terreno concesso verrà trasferito agli eredi legittimi e fra essi a colui che comprovi la sua qualità di capo famiglia secondo le prescrizioni di legge e dell'art. 51 del R.D. 26.02.1928, n. 332 purché non abbia nessun altro terreno assegnato ed esista l'unità familiare come risulta costituita al momento della successione.

5. Nel caso in cui al concessionario vengano a mancare i requisiti di ordine fisico o di altro tipo subentra allo stesso l'erede legittimo così come individuato al precedente comma 4.

ART. 44 - Divieto di coltivazione.

1. È vietata la coltivazione delle terre quando:
 - a) anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
 - b) sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione;
 - c) trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendo essere tutelato il civico diritto di percorribilità;
 - d) siano state programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

ART. 45 - Superfici coltivabili.

1. La superficie autorizzata per la coltivazione è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è determinata dall'Amministrazione, previa delibera, all'atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia mentre resta vietato l'affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione a terzi.

ART. 46 - Canone annuale.

1. L'Amministrazione comunale, nel disciplinare la coltivazione, fissa il canone annuale sulla base del prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione.
2. Il canone è aggiornato annualmente mediante applicazione dei dati inflattivi dell'ISTAT.

TITOLO IX**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****ART. 47 - Modifiche.**

1. Per la modifica del presente Regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

ART. 48 - Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.
2. La mancata osservanza, da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'art. 3 del presente Regolamento, oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R.D. n.332 del 1928.

**ART. 49- Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione di parere della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. n. 616/1977.